

## REGOLAMENTO (CE) N. 752/2007 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2007

relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro <sup>(1)</sup>, in seguito denominato «l'APC», è entrato in vigore il 1º marzo 1998.
- (2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dal titolo III dell'accordo, escluso l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.
- (3) Il 18 giugno 2007 la Comunità europea e il governo dell'Ucraina hanno concluso un tale accordo sul commercio di determinati prodotti di acciaio <sup>(2)</sup>, in seguito denominato «l'accordo».
- (4) Occorre prevedere gli strumenti necessari per amministrare le condizioni dell'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con riferimento ad accordi precedenti relativi a regimi analoghi.
- (5) È opportuno classificare i prodotti in questione sulla base della nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>.

(6) Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e istituire a tal fine metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(7) Ai fini della corretta applicazione dell'accordo, è necessario subordinare l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione ad una autorizzazione comunitaria d'importazione e creare un sistema per gestire la concessione di tali autorizzazioni.

(8) I prodotti collocati in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, di importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non dovrebbero essere imputati ai limiti fissati per tali prodotti.

(9) Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare autorizzazioni di importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del contingente in questione.

(10) L'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra l'Ucraina e la Comunità diretto ad evitare che i limiti vengano elusi mediante trasbordi, deviazioni o altri sistemi. Dovrebbe essere stabilita una procedura di consultazione la quale consenta di concordare con il paese interessato un adeguamento del limite quantitativo corrispondente qualora risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. L'Ucraina ha accettato di adottare le misure necessarie per garantire la rapida applicazione degli eventuali adeguamenti. In mancanza di un accordo entro il termine previsto, la Comunità dovrebbe poter applicare l'adeguamento quando l'elusione è dimostrata in modo inequivocabile.

<sup>(1)</sup> GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2007 (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 1).